C.C. N. 19
30-6-2003

PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
L. 328/00
Ambito Territoriale S3 – Cava-Costiera Amalfitana

Provincia di Salerno

Regolamento per

L'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali

Sommario

SOMMARIO 2

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI 4

Articolo 1 - Finalità del Regolamento 4

Articolo 2 - Ruolo dei Servizi Sociali 4

Articolo 3 - Obiettivi dei Servizi Sociali 4

Articolo 4 – Oggetto del Regolamento 4

Articolo 5 - Destinatari 5

Articolo 6 - Modalità e requisiti d'accesso 5

Articolo 7 – Selezione all'accesso - I.S.E. e I.S.E.E. 6

Articolo 8 – Graduazione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate 7
8.1 - Minimo vitale 7
8.2 - Fasce d'accesso 7
8.3 – Parametri ulteriori d'accesso 8
8.4 - Situazioni particolari 9
8.5 - Graduatoria 9

Articolo 9 - Tariffe 10

Articolo 10 – Controllo dei requisiti d'accesso 10

Articolo 11 – Diffusione e pubblicizzazione 10

Articolo 12 – Conservazione e Archivio delle richieste di accesso 11

Articolo 13 – Erogazione, variazione, cessazione e sospensione delle prestazioni 11
13.1 - Erogazione 11
13.2 - Variazione 11
13.3 – Cessazione e sospensione dell'erogazione 11

Articolo 14 - Ricorsi 12

Articolo 15 – Recupero crediti 12

Articolo 16 – Partecipazione attiva dei destinatari 12

Articolo 17 – Procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi 12

17.1 – Norma generale 12

17.2 - Presa in carico 13

Art. 18 – Norma di rinvio 13

Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

Il Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali indica, **in via generale e programmatica**, le modalità definite dagli "Attori" del Welfare Locale per l'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano di Zona, per promuovere, sostenere ed affiancare l'individuo, la famiglia e i gruppi sociali, per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale territoriale.

Articolo 2 - Ruolo dei Servizi Sociali

I Servizi Sociali operano per concretizzare e rendere disponibili ed accessibili i servizi, gli interventi, i progetti, le azioni e le iniziative destinate, a qualsiasi titolo, alle persone e ai gruppi sociali, nel rispetto delle norme vigenti, delle indicazioni scientifiche consolidate e dei codici deontologici del lavoro sociale professionale.

I Servizi Sociali sono titolari delle funzioni relative alla programmazione, all'organizzazione e alla realizzazione delle attività sociali di competenza degli Enti Locali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, unitarietà, disponibilità finanziaria (con particolare riferimento ai finanziamenti provinciali, regionali, statali, europei, pubblici o privati) e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia regolamentare ed organizzativa.

Articolo 3 - Obiettivi dei Servizi Sociali

I Servizi Sociali tendono, nella realizzazione delle finalità del presente Regolamento, al conseguimento degli obiettivi previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Territoriale. Di seguito si specificano gli obiettivi generali perseguiti.

- Prevenire e rimuovere le cause di ordine fisico, psicologico, culturale, ambientale, relazionale e socio-economiche che possono provocare situazioni di disagio o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita (familiare e/o sociale), di formazione e di lavoro, con particolare attenzione alle dinamiche di "esclusione sociale", alle "nuove povertà", all'integrazione socio culturale della "società multi etnica" e alla più complessiva "inclusione" di tutte le persone.
- Garantire il diritto delle persone a non essere allontanate dalla propria famiglia e dalla propria comunità locale, attraverso l'accesso prioritario ai Servizi/Interventi presso il domicilio/territorio delle persone che ne hanno i requisiti.
- Assicurare la disponibilità, l'accessibilità, la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscono la libertà di scelta e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità dei bisogni e delle risorse, secondo i principi di universalità, proporzionalità ed equità.
- Promuovere, sostenere, garantire e proteggere i diritti e le opportunità in favore delle persone, così come definiti dal vigente Piano di Zona.

In seguito all'introduzione nel sistema normativo di modifiche, integrazioni, abrogazioni ed innovazioni, possono essere previsti ulteriori obiettivi di competenza del presente Regolamento.

Articolo 4 – Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Territoriale.

Il Regolamento definisce per gli stessi Servizi/Interventi:

a) destinatari;
b) modalità e requisiti di accesso;

nonché i criteri per:

c) la selezione all'accesso;
d) la partecipazione al costo da parte dei destinatari;
e) la definizione delle tariffe;
f) il controllo dei requisiti d'accesso;
g) la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni;
h) la conservazione e l'archivio delle richieste d'accesso;
i) l'erogazione, la variazione, la cessazione e la sospensione delle prestazioni;
j) i ricorsi;
k) il recupero dei crediti;
l) la partecipazione attiva dei destinatari.

Articolo 5 - Destinatari

Sono destinatari dei Servizi/Interventi tutte le persone residenti nell'Ambito Territoriale, le cui richieste o situazioni sociali sono incluse tra le finalità e gli obiettivi del vigente Piano Sociale di Zona.

Sono, altresì, destinatari dei Servizi/Interventi anche le persone non residenti, ai sensi delle normative vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili.

Articolo 6 - Modalità e requisiti d'accesso

Per accedere ai Servizi/Interventi occorre, di norma, produrre una richiesta specifica presso l'Ufficio/Sportello sociale di accesso territoriale e di cittadinanza attiva del proprio Comune di residenza.

Nel caso di Servizi/Interventi di promozione, prevenzione, nuova istituzione, innovativi, urgenti, derivanti da obblighi definiti da specifica norma, derivanti da segnalazioni formali e non, relativi a persone materialmente impossibilitate, anche su iniziativa di Agenzie Territoriali, gli Uffici/Sportelli sociali di accesso territoriale e di cittadinanza attiva avviano le procedure per l'accesso delle persone ai Servizi/Interventi, anche in assenza di una formale richiesta.

La richiesta, in ogni caso, deve essere, successivamente, formalizzata nei termini previsti dalle procedure dello specifico Servizio/Intervento, nonché dalle norme vigenti.

Per ogni Servizio/Intervento, le persone interessate sono tenute ad informarsi, sulle relative modalità di accesso, sul possesso dei requisiti loro richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste, rivolgendosi agli uffici competenti.

Per i Servizi/Interventi per i quali non sono disponibili risorse in grado di soddisfare la generalità delle richieste, per i servizi a domanda individuale, oppure rispetto ai quali non è possibile prevederne gli oneri in sede di programmazione, ovvero per quelli derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite all'Ente Locale e non destinati alla generalità delle persone – "Prestazioni Sociali Agevolate" -, l'accesso agli stessi è regolato da specifiche procedure.

Le richieste di accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate devono, ai sensi della normativa vigente, essere accompagnate da apposita "Dichiarazione Sostitutiva Unica" (da qui in avanti definita con l'acronimo "D.S.U."), necessaria per l'individuazione dell' "Indicatore della Situazione Economica" (da qui in avanti definito con l'acronimo "I.S.E.") e dell' "indicatore della Situazione Economica Equivalente" (da qui in avanti definito con l'acronimo "I.S.E.E.").

Il principale requisito valutato per l'accesso ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, oppure collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni, è costituito, pertanto, dall'I.S.E.E..

Ulteriori requisiti, valutati per l'accesso ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, oppure collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni, sono i seguenti:

a) presenza/assenza di altre persone o soggetti tenuti a provvedere alla situazione di disagio/rischio sociale/esigenza che interessa la persona;
b) capacità della persona di provvedere autonomamente alle proprie fondamentali esigenze, in relazione ad impedimenti "oggettivamente riscontrabili attraverso certificazioni, verifiche dirette, valutazioni di esperti";
c) esistenza di situazioni, esterne alla persona, a causa delle quali si configura un rischio di emarginazione ed esclusione sociale, con particolare attenzione verso la condizione sanitaria (individuale ed ambientale), la condizione abitativa, la condizione formativa e lavorativa, la situazione relazionale (familiare e territoriale).

Hanno priorità d'accesso ai Servizi/Interventi le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Articolo 7 – Selezione all'accesso - I.S.E. e I.S.E.E.

L'I.S.E. e l'I.S.E.E., così come definiti dalla normativa vigente, sono il principale requisito utilizzato per stabilire quale persona può accedere alle prestazioni sociali agevolate e/o in quale misura può riceverle e/o a quale costo.

I.S.E. ed I.S.E.E. sono definiti sulla base della D.S.U., redatta su apposita modulistica, finalizzata all'accesso ai Servizi/Interventi sottoposti all'I.S.E o all'I.S.E.E., in base alla normativa vigente o alle procedure d'accesso specifiche previste dai Servizi/Interventi del vigente Piano di Zona.

In particolare, per i Servizi/Interventi di cui all'art. 3 punto 2 ter, D.Lgs. 03/05/2000 n. 130 rivolti alle persone in situazione di handicap grave oppure alle persone ultrasessantacinquenni, non autosufficienti – entrambi i requisiti devono essere certificati dall'A.S.L. competente -, l'I.S.E.E. è calcolato tenendo conto della sola situazione economica equivalente del richiedente.

In ogni caso coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate devono dichiarare le fonti di sostentamento, a qualsiasi titolo ne beneficiano.

Non rientrano nella disciplina dell'I.S.E. e I.S.E.E., oltre che i Servizi/Interventi rivolti alla generalità delle persone, i Servizi/Interventi che rivestono il carattere dell'immediatezza e dell'urgenza.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si riportano alcuni Servizi/Interventi ai quali non si applicano l'I.S.E. e l'I.S.E.E.:

a) interventi disposti obbligatoriamente, oppure resi necessari, dall'intervento dell'autorità giudiziaria;
b) interventi in favore delle persone soggette alla dipendenza da sostanze e a comportamenti pericolosi per la salute umana;
c) interventi di prevenzione dei comportamenti pericolosi per la salute e l'incolumità, individuale e della comunità, con particolare attenzione alle "fasce deboli";
d) interventi relativi ad emergenze sanitarie, abitative, relazionali.

Articolo 8 – Graduazione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

Per le prestazioni sociale agevolate relative ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di "fasce d'accesso" e, eventualmente, di "parametri ulteriori d'accesso".

Le "fasce d'accesso" hanno come parametro di riferimento il "Minimo Vitale".

8.1 - Minimo vitale

Il Minimo Vitale, considerato da questo Regolamento, equivale ad un valore dell'I.S.E. "tipo" pari all'importo del "trattamento minimo delle pensioni", determinato annualmente dall'I.N.P.S., e riferito ad un nucleo familiare composto da una sola persona.

Tale importo è riparametrato in base alla scala di equivalenza, prevista dalla normativa vigente, determinando l'I.S.E.E. relativo al nucleo familiare cui si fa riferimento.

8.2 - Fasce d'accesso

Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento oggetto del presente articolo, disciplinato comunque da specifiche procedure, si individuano determinate "fasce d'accesso", nonché eventuali partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, tra le seguenti:

Prima fascia d'accesso

La Prima fascia d'accesso è ripartita in due situazioni tipo, una "prioritaria" e l'altra "ordinaria". Tale ripartizione consente l'eventuale selezione delle domande di accesso in caso di Servizi/Interventi non in grado di soddisfare tutte le richieste che hanno diritto all'esenzione totale, ovvero al 100% della prestazione gratuita erogabile.

1^ fascia d'accesso "prioritaria"	**= I.S.E.E. da zero al 50% del minimo vitale**
partecipazione alla spesa[1]	= esenzione totale
prestazione gratuita erogabile[2]	= 100%
1^ fascia d'accesso "ordinaria"	**= I.S.E.E. dal 51% al 100% del minimo vitale**
partecipazione alla spesa	= esenzione totale
prestazione gratuita erogabile	= 100%

Altre fasce d'accesso

2^ fascia d'accesso	**= I.S.E.E. dal 101% al 150% del minimo vitale**
partecipazione alla spesa	= 25%
prestazione gratuita erogabile	= 75%
3^ fascia d'accesso	**= I.S.E.E. dal 151% al 200% del minimo vitale**
partecipazione alla spesa	= 50%
prestazione gratuita erogabile	= 50%
4^ fascia d'accesso	**= I.S.E.E. dal 201% al 300% del minimo vitale**
partecipazione alla spesa	= 75%

[1] Partecipazione alla spesa = costi a carico del richiedente la prestazione sociale agevolata
[2] Prestazione gratuita erogabile = quantità della prestazione sociale agevolata erogata, a titolo gratuito, al richiedente

prestazione gratuita erogabile = 25%

5^ fascia d'accesso **= I.S.E.E. oltre il 301% del minimo vitale**
partecipazione alla spesa = pagamento totale della prestazione
prestazione gratuita erogabile = zero

Nel caso in cui la somma dovuta dal richiedente, quale partecipazione alla spesa, determina, per differenza sul reddito, un valore dell'I.S.E.E. che lo pone nella fascia d'accesso inferiore, lo stesso è considerato appartenente a questa ultima fascia ai fini della determinazione dell'accesso alla prestazione, della partecipazione alla spesa, ovvero per la quantificazione della prestazione gratuita da erogare.

In presenza di soggetti tenuti "agli alimenti", ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, il calcolo per la determinazione della partecipazione alla spesa, ovvero per la quantificazione della prestazione da erogare, è effettuato attribuendo al richiedente la situazione economica del proprio nucleo familiare sommata a quella della persona che ha l'obbligo "agli alimenti". Qualora le persone tenute "agli alimenti" appartengono a nuclei familiari distinti, si procede a calcolare la partecipazione alla spesa, ovvero alla quantificazione della prestazione da erogare, di ogni singola persona obbligata, in percentuale all'I.S.E.E. del relativo nucleo familiare. Tale valutazione non si applica per i Servizi/Interventi rivolti alle persone in situazione di handicap grave oppure alle persone ultrasessantacinquenni, non autosufficienti – entrambi i requisiti devono essere certificati dall'A.S.L. competente -, in tal caso l'I.S.E.E. è calcolato tenendo conto della sola situazione economica equivalente del richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 3 punto 2 ter, D.lgs 03/05/2000 n.130.

8.3 – Parametri ulteriori d'accesso

Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, oggetto del presente articolo, si possono individuare determinati "parametri ulteriori d'accesso", aggiuntivi rispetto alle "fasce d'accesso", che rappresentano uno "svantaggio socio-economico", al quale è attribuito un "peso", misurato in "punti":

a) spese sanitarie di importo pari o superiore agli € 200 annui, riferiti all'intero nucleo familiare, così come definito per il calcolo dell'I.S.E.E., documentati attraverso dichiarazione del medico curante = 1 punto se pari o superiore al 100%, 2 punti se pari o superiore al 200%, 3 punti se pari o superiore al 300%, 4 punti se pari o superiore al 400%, 5 punti se pari o superiore al 500%;
b) per ogni persona minore di età a carico = 2 punti;
c) per ogni persona abile al lavoro ed in età lavorativa, non occupata, a carico e priva di risorse proprie = 1 punto;
d) per ogni persona di età superiore ai 65 anni, con un reddito, annuo e personale, di importo non superiore a quello dell'assegno sociale = 2 punti;
e) per ogni persona con invalidità, certificata, fino al 66% = 1 punto;
f) per ogni persona con invalidità, certificata, superiore al 66% e fino al 74% = 2 punti.
g) per ogni persona con invalidità, certificata, dal 74% e fino al 99% = 3 punti;
h) per ogni persona con invalidità, certificata, del 100% = 4 punti;
i) per ogni persona diversamente abile, certificata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92, qualora non sia certificata alcuna invalidità = 2 punti;
j) per ogni persona separata legalmente o divorziata, con un reddito, annuo, personale di importo non superiore a quello dell'assegno sociale, che non percepisce, a nessun titolo, assegni di mantenimento = 2 punti;

k) per ogni persona che versa, a seguito di separazione legale o divorzio, assegni di mantenimento = 1 punto;
l) per ogni persona vedova, con un reddito, annuo, personale di importo non superiore a quello dell'assegno sociale = 2 punti, con figli minori d'età a carico si aggiunge un punto per ciascuno di essi;
m) per ogni persona coniugata o convivente con partner detenuto, la quale abbia un reddito, annuo, personale di importo non superiore a quello dell'assegno sociale = 2 punti, con figli minori d'età a carico si aggiunge un punto per ciascuno di essi;
n) per nuclei familiari che vivono in abitazioni igienicamente e/o strutturalmente inadeguate (condizione accertata attraverso certificazioni tecniche di uffici competenti) = 2 punti;
o) per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono da sole = 2 punti;
p) per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono in coppia (entrambi ultrasessantacinquenni) = 1 punto;
q) per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono sole con persona diversamente abile, certificata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 = 4 punti;
r) per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono in coppia (entrambi ultrasessantacinquenni) con persona diversamente abile, certificata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 = 2 punti;
s) per le persone che possono dimostrare l'inesistenza di parenti obbligati agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 del codice civile) = 2 punti;
t) per le domande che ottengono lo stesso punteggio, è data priorità a quelle presentate precedentemente, in base alla numerazione progressiva definita dal protocollo;
u) per le richieste che beneficiano di fonti ulteriori di sostentamento, si procede alla valutazione, d'ufficio, dell'entità delle stesse.

8.4 - Situazioni particolari

Per le persone affette da patologia in fase "terminale" si procede in via prioritaria e urgente, garantendo l'accesso ai Servizi/Interventi richiesti, anche differendo la valutazione della partecipazione alla spesa, e l'eventuale recupero dei crediti.

Per le persone dimesse da strutture sanitarie che, secondo il parere sanitario, necessitano di assistenza e risultano prive di familiari in grado di assisterle, si procede in via prioritaria e urgente, garantendo l'accesso ai Servizi/Interventi richiesti, anche differendo la valutazione della partecipazione alla spesa, e l'eventuale recupero dei crediti, nonché il successivo reinserimento nella graduatoria ordinaria, una volta superata la necessità di assistenza.

L'Amministrazione può intraprendere atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone per le quali eroga prestazioni sociali agevolate che, su propria richiesta intendono provvedere, con risorse proprie, al pagamento totale o parziale delle stesse (a titolo esemplificativo si citano: iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari; alienazione consensuale dei beni mobiliari del debitore; altro).

8.5 - Graduatoria

Qualora le risorse disponibili per un determinato Servizio/Intervento non sono sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno, si procede alla formazione di una graduatoria, stilata assegnando ad ogni richiedente avente diritto un punteggio relativo ai parametri sopra citati, in ordine di priorità:

1. "fasce di accesso";
2. "parametri ulteriori d'accesso".

Articolo 9 - Tariffe

Le tariffe dei Servizi/Interventi a domanda sono determinate annualmente, d'ufficio, in relazione alla disponibilità finanziaria determinata dall'Amministrazione.

Articolo 10 – Controllo dei requisiti d'accesso

I requisiti dichiarati dalle persone, per accedere ai Servizi/Interventi, devono essere verificati, a cura degli uffici competenti per la gestione del procedimento, utilizzando ogni fonte utile di informazione, non tralasciando, in ogni caso, i seguenti controlli, da effettuarsi a campione, ai sensi della normativa vigente, ovvero per tutte le domande di accesso agevolato ad un determinato servizio/intervento:

a) controllo anagrafico;
b) controllo delle informazioni reddituali e patrimoniali, anche attraverso i servizi del Ministero delle Finanze ed i servizi offerti da Agenzie individuate dalla normativa vigente;
c) controllo attraverso informazioni da richiedere al corpo di polizia municipale, alle forze dell'ordine, alle Agenzie individuate dalla normativa vigente;
d) controllo presso gli Enti e le Organizzazioni citate nell'autocertificazione presentata per l'accesso ai Servizi/Interventi;
e) accertamento diretto, attraverso ogni strumento tecnico disponibile, a cura degli uffici competenti.

La selezione del campione è effettuata da apposita commissione, costituita dal responsabile del procedimento e da almeno altri due componenti designati dallo stesso.

Per la selezione del campione si fa ricorso a procedimenti pre-definiti, di cui si da atto nella procedura di campionamento.

Controlli diretti su specifiche autocertificazioni possono essere effettuati, in qualsiasi momento, su segnalazione di soggetti legittimati in tal senso dalla normativa vigente.

Gli uffici competenti possono, in qualsiasi momento, effettuare controlli sulla persistenza delle situazioni in base alle quali sono stati erogati Servizi/Interventi.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per perseguire il mendacio, l'Amministrazione, attraverso gli Uffici competenti, adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi.

Articolo 11 – Diffusione e pubblicizzazione

Tutti i Servizi/Interventi sono pubblicizzati in ogni forma idonea alla diffusione delle informazioni (carta dei servizi, contatti telefonici, lettere, e-mail, siti inter-net, pubblicazioni, stampa, radio, televisione, Agenzie territoriali, Enti pubblici e privati, altri canali e mezzi di comunicazione).

I Servizi/Interventi stabili sono pubblicizzati periodicamente, i Servizi/Interventi non stabili sono pubblicizzati attraverso campagne ad hoc.

Gli strumenti utilizzati per la pubblicità dei Servizi/Interventi devono specificare le modalità ed i requisiti di accesso agli stessi, la normativa di riferimento, nonché ogni altra informazione necessaria per garantirne la disponibilità, l'accesso e la fruibilità.

Gli aventi diritto che sono stati beneficiari di interventi economici sono inseriti, ai sensi della normativa vigente, in albo pubblico.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, sono trattati per lo svolgimento dei procedimenti per i quali si richiede l'intervento, gli stessi sono, altresì, comunicati agli altri Soggetti connessi al procedimento sia per le fasi istruttoria, concessoria ed erogatoria, sia per la pianificazione, la programmazione, la progettazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo.

Articolo 12 – Conservazione e Archivio delle richieste di accesso

Gli Uffici/Sportelli Sociali di accesso territoriale e per la cittadinanza attiva, sono responsabili della conservazione/archiviazione delle richieste di accesso ai Servizi/Interventi.

L'archivio, oltre a rappresentare la memoria pubblica dell'attività svolta nel settore dei Servizi Sociali, è garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché strumento per la misurazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo degli interventi effettuati.

I dati delle persone che accedono ai Servizi/Interventi sono trattati esclusivamente ai fini della gestione amministrativa e tecnico-scientifica del procedimento che li riguarda, nonché degli adempimenti relativi all'obbligo dell'Ente Locale in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi all'accesso ai Servizi/Interventi, in ogni caso, deve essere conforme alla L. 675/96 e successivi modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 – Erogazione, variazione, cessazione e sospensione delle prestazioni

13.1 - Erogazione

Le prestazioni sono erogate nei i tempi previsti dai rispettivi Servizi/Interventi, secondo principi di priorità e celerità, nei limiti delle risorse disponibili.

L'inizio dei Servizi/Interventi è, di norma e compatibilmente con la natura dello stesso, concordato dall'Ufficio/Sportello Sociale di accesso territoriale e per la cittadinanza attiva con i destinatari; nel darne comunicazione a questi ultimi si forniscono le informazioni essenziali relative al Servizio/Intervento, compresa l'eventuale quota di partecipazione alla spesa. I destinatari, ovvero chi ne esercita la tutela, a seconda della tipologia del Servizio/Intervento, possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, la comunicazione di inizio dello stesso, come condizione preliminare per l'erogazione.

Possono essere previste erogazioni urgenti in caso di situazioni di emergenza, previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; tale emergenza deve essere relazionata da un operatore del sistema integrato locale dei servizi sociali, nonché assunta dal Responsabile del procedimento, per gli adempimenti conseguenti.

Di norma la prestazione è erogata in favore del richiedente o della persona alla quale la richiesta fa riferimento.

La prestazione può essere erogata ad una persona diversa dal richiedente in casi eccezionali di "conflittualità" (tale da determinare il "non corretto utilizzo" della prestazione erogata) tra lo stesso e le persone che compongono il relativo nucleo familiare. Tali situazioni devono essere relazionate da un operatore del sistema integrato locale dei servizi sociali, nonché assunte dal Responsabile del procedimento, per gli adempimenti conseguenti.

13.2 - Variazione

Ogni variazione nell'erogazione del Servizio/Intervento è disposta dal responsabile del procedimento, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione e la progettazione dello stesso.

La variazione, eventualmente concordata con il destinatario, è comunicata, allo stesso in maniera da esplicitarne le motivazioni e le nuove modalità.

13.3 – Cessazione e sospensione dell'erogazione

La cessazione o la sospensione dell'erogazione del Servizio/Intervento sono disposte dal responsabile del procedimento, su richiesta del destinatario, ovvero quando vengono meno le condizioni e/o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.

La cessazione o la sospensione dell'erogazione possono essere disposte, inoltre, qualora il destinatario non usufruisca del Servizio/Intervento, senza fornire adeguata motivazione, per un numero di prestazioni e/o per un tempo definiti dalle procedure specifiche per l'accesso a ciascun Servizio/Intervento.

La cessazione o la sospensione sono comunicate, dal responsabile del procedimento, al destinatario con riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.

Articolo 14 - Ricorsi

Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro dovuta, possono presentare ricorso motivato al Sindaco del Comune di residenza, entro 15 giorni dalla pubblicizzazione/comunicazione del non diritto, o del parziale diritto, di accesso alla prestazione.

Il Sindaco, sentito il responsabile del procedimento oggetto del ricorso, risponde entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, o disporre specifiche indagini, il Sindaco né da notizia al ricorrente, interrompendo i termini per fornire la risposta per un periodo massimo di 60 giorni.

Articolo 15 – Recupero crediti

L'Amministrazione può intraprendere atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate, ovvero che abbiano usufruito indebitamente delle stesse (a titolo esemplificativo si citano: iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari; espropriazione dei beni del debitore o degli eredi che ne beneficiano; alienazione consensuale dei beni mobiliari del debitore o degli eredi che ne beneficiano; altro).

In ogni caso di morosità e/o inadempienza, l'Amministrazione si riserva di adottare le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi.

Articolo 16 – Partecipazione attiva dei destinatari

Le forme e le modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei destinatari che accedono ai Servizi/Interventi - alla pianificazione, alla programmazione, alla progettazione, alla gestione, al monitoraggio, alla verifica, alla valutazione ed al controllo -, sono previste dal vigente Piano di Zona, nonché dalle specifiche procedure di gestione di ciascun Servizio/Intervento e nella relativa "carta dei servizi".

Articolo 17 – Procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi

17.1 – Norma generale

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, indica, **in via generale e programmatica**, le modalità per l'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano di Zona.

Per quanto concerne le specifiche procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, pertanto, si rimanda alle direttive gestionali relative agli stessi.

Ogni Servizio/Intervento previsto dal vigente Piano di Zona, infatti, rappresenta la risposta ad una domanda complessa, rispetto alla quale l'Ufficio di Piano stabilisce, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente, le modalità, i tempi, le caratteristiche peculiari e ogni altro aspetto "dedicato", necessari a definirne l'accesso più adeguato alle esigenze dei destinatari per i quali è stato programmato.

Coerentemente con tale impostazione, il presente Regolamento per la gestione del "sistema locale integrato dei Servizi/Interventi sociali" si configura, secondo gli indirizzi della legge quadro di riforma del Welfare, e delle linee di programmazione regionali, come un "modello operativo dinamico, flessibile, individualizzato", realmente in grado di adattarsi alle informazioni relative all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità sociale degli interventi, rilevate dal sistema informativo dei servizi sociali, mediante il processo di valutazione e controllo del Piano di Zona.

Il presente Regolamento rappresenta, in sintesi, l'insieme delle regole di gestione trasversali a tutti i Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano di Zona, che si completano con le Procedure di erogazione specifiche per ciascun Servizio/Intervento.

Le Procedure di erogazione relative ai singoli Servizi/Interventi sono, peraltro, oggetto della "Carta dei Servizi", redatta ai sensi della normativa vigente.

17.2 - Presa in carico

Gli Uffici/Sportelli Sociali di accesso territoriale per la cittadinanza attiva, per ogni richiesta di intervento, effettuano una presa in carico progressiva, dall'orientamento alla definizione della domanda, dalla registrazione dell'accesso alla redazione del progetto di intervento individuale, dall'avvio dell'intervento alla valutazione dello stesso.

Nella fase della definizione del progetto d'intervento individualizzato, particolare diligenza professionale deve essere posta nella valutazione del coinvolgimento delle persone "socialmente significative", con particolare riferimento alle persone di cui all'art. 433 del codice civile, che possono e/o devono essere parte attiva del processo d'intervento sociale.

Il fine di tale coinvolgimento è quello di verificare e sollecitare l'attivazione della rete sociale della persona che accede al sistema integrato dei Servizi/Interventi sociali, nonché di promuovere l'assunzione di responsabilità, civile e morale, delle persone obbligate (es. tutele, art. 433 C.C., affidamenti, ...).

Art. 18 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.